

Vivere Insieme

Diritti e Doveri dei conviventi



A cura della Giunta di Federnotai

Introduzione

Un fenomeno sociale in costante e progressivo aumento è quello della convivenza senza matrimonio. Sono coppie che pur non essendo sposate, vivono, secondo il lessico latino e giurisprudenziale, *more uxorio*. Il significato di questa parola viene da *mos* che significa usanza o costume e *uxor* che significa moglie. In altre parole queste coppie vivono di fatto come marito e moglie senza esserlo per il diritto. Una sentenza del 2009 del Tribunale di Milano ha stabilito che la legge non può essere discriminatoria e per cui deve essere compatibile anche con la convivenza omosessuale, determinando così una trasformazione profonda nella società e nella complessa struttura che la compone. Dunque la convivenza “*more uxorio*” indica correntemente una famiglia di fatto che secondo gli ultimi dati Istat disponibili (2009), interessa il 5,9% delle 897 mila famiglie italiane. Esse non sono ancora disciplinate dal diritto anche sono diverse le amministrazioni locali ma soprattutto la giurisprudenza, si sono da tempo mosse nella direzione di un sia pur limitato riconoscimento, e conseguente tutela, di questa diffusa realtà. Così, già nel lontano 1993 il Comune di Empoli aveva istituito, primo in Italia, il registro delle convivenze, nel quale avrebbero dovuto essere inserite anche le coppie di conviventi appartenenti allo stesso sesso, ma la delibera fu annullata dal CORECO (l'organo di controllo sugli atti dei Comuni, poi soppresso). Nel frattempo diverse parti sociali e politiche hanno preso coscienza del problema e caldeggiavano l'introduzione di nuovi istituti giuridici: fra questi il PACS (Patto Civile di Solidarietà), una sorta di via di mezzo fra il matrimonio e la coppia di fatto, e il DICO (Diritti e doveri delle persone stabilmente Conviventi), finalizzato al riconoscimento di alcuni diritti e doveri derivanti dai rapporti di convivenza.

Le famiglie di fatto e la loro regolamentazione

La situazione dei conviventi non legati da vincoli matrimoniali è assai diffusa ed interessa tutti gli strati della società, indipendentemente dall'età, dalla cultura, dal censo e dal sesso.

L'Italia attualmente non ha una regolamentazione completa della convivenza e da molte parti si sollecita un intervento organico.

Il dato da cui prendere le mosse in ogni dibattito è il dettato della nostra Costituzione, che contiene tre articoli fondamentali per ogni discussione in materia:

“Art. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese

Art. 29.

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.”

C'è da un lato il riconoscimento di ogni formazione sociale e l'uguaglianza di tutti i cittadini, dall'altro una concezione della famiglia come unione basata sul matrimonio.

Qualche Comune ha tentato di esercitare una pressione sul legislatore, facendo leva sulla pubblica opinione, ed ha introdotto registri locali delle famiglie di fatto, pur nella consapevolezza della limitatezza dei loro effetti ai soli servizi erogati dai singoli Comuni. Ma quelle di maggior interesse sono sostanzialmente tutte materie riservate alla legislazione statale.

Il tema non è ignorato neanche dalla Chiesa Cattolica: Monsignor Paglia, presidente del Pontificio consiglio per la famiglia, ha riconosciuto che le convivenze non familiari sono molteplici e ha assicurato che la Chiesa è favorevole “a che in questa prospettiva si aiutino a individuare soluzioni di diritto privato e prospettive patrimoniali all'interno dell'attuale codice civile”.

Secondo gli ultimi dati Istat la convivenza more uxorio riguarda circa il 5,9% delle famiglie del nostro Paese, cioè qualcosa come 897.000 nuclei familiari. Dagli anni 70 i matrimoni diminuiscono regolarmente, in maniera esponenziale. Negli ultimi due anni le nozze hanno subito un calo del 6%, pari a 30mila celebrazioni in meno. Nel 2009 sono state

celebrate 230.613 matrimoni, l'anno successivo poco più di 217mila (oltre 13.500 in meno), pari a 3,6 nozze ogni mille abitanti e se si prende in considerazione anche il 2008, le cerimonie in meno sono state 30.000 (nel 2008 erano state 246.613, pari a 4,1 ogni mille abitanti). Secondo il rapporto Istat "Il matrimonio in Italia", con dati riferiti al 2009 e al 2010 (ancora provvisori), ci si sposa meno e più tardi perché si rimane in famiglia più a lungo: i giovani hanno difficoltà a trovare il lavoro e la casa e quando si decidono a compiere il grande passo hanno già in media 35 anni, almeno dieci in più rispetto all'età delle nozze dei propri genitori. Inoltre, secondo le associazioni dei consumatori, ci si sposa sempre meno perché i costi sono troppo elevati. La tendenza alla riduzione delle nozze è in atto dal 1972, ma nel biennio 2009-2010 il calo è stato particolarmente accentuato: la variazione media annua ha raggiunto il -6%, valore decisamente al di sopra del -1,2 in media negli ultimi 20 anni. Inoltre la diminuzione ha interessato tutte le aree del Paese. Tra le regioni, quelle in cui il calo è stato più marcato sono Lazio (-9,4%), Lombardia (-8), Toscana (-6,7), Piemonte e Campania (-6,4). Corrispondentemente sono aumentate le unioni non registrate, la cui crescita è confermata dall'aumento del numero di figli nati fuori dal matrimonio, che in alcune città d'Italia ha raggiunto quello dei figli nati da persone coniugate.

Attualmente in Italia, in caso di morte di uno dei due conviventi, l'altro convivente non ha diritto alla pensione di reversibilità, non ha diritti successori in assenza di testamento, non ha diritto di abitazione sulla casa di residenza comune. In caso di malattia non ha diritto a dettare disposizioni sulle terapie e, su richiesta dei familiari di sangue, potrebbe anche essergli negato il diritto di assistenza.

L'Italia è rimasta uno degli ultimi Paesi europei privi di una disciplina in materia, insieme a Grecia, Malta, Cipro, Lettonia, Estonia, Lituania, Slovacchia e Polonia. Tutti gli altri Paesi dell'Unione europea si sono dotati da tempo di una legislazione sulle unioni di fatto.

La Svezia è stato il primo Paese ad approvare una legislazione sulle convivenze di fatto con la legge n. 232 del 1987, successivamente estesa alle coppie omosessuali. Sul finire degli anni '80 (precisamente nel 1989), la Danimarca ha approvato la legge n. 372 sulle relazioni interpersonali alternative al matrimonio, che consente alle coppie omosessuali di registrare il loro rapporto attraverso un'unione simile al matrimonio (cosiddetta «*partnership* registrata»). Sullo stesso filone si sono collocate la Finlandia e la Norvegia.

Dal 1996 sia l'Islanda che l'Ungheria riconoscono a tutte le coppie conviventi eguali diritti e l'Olanda dal 1998 ha concesso ai conviventi di registrarsi in appositi registri comunali, indipendentemente dal sesso.

In Belgio è stata la legge 23 novembre 1998 (entrata in vigore il 10 gennaio 2000) a legittimare la «*cohabitation légale*».

Per quanto riguarda i Paesi a noi più vicini, il 15 novembre 1999 la Francia con la legge n. 99 ha introdotto una nuova forma di unione, il «patto civile di solidarietà» (Pacs), distinta dal matrimonio concluso tra due persone maggiorenni, di sesso differente o del medesimo sesso, al fine di organizzare la loro vita in comune (che ha ispirato alcuni dei progetti di legge presentati al nostro Parlamento). La legge francese, inoltre, ha introdotto nel capitolo II del titolo XII del libro I del codice civile, all'articolo 515-8, il «concubinaggio», inteso come «unione di fatto caratterizzata da una convivenza stabile e continuativa tra due persone di sesso diverso o dello stesso sesso, che vivono in coppia», riconoscendo alcuni diritti ai partner che coabitano. Recentemente la Francia ha previsto il matrimonio tra persone dello stesso sesso.

La Germania ha introdotto il 16 febbraio 2001 l'istituto della «convivenza registrata», senza alcuna equiparazione al matrimonio. Nello stesso anno, il Portogallo ha approvato la legge sulle unioni di fatto, che disciplina la situazione giuridica di due persone che, indipendentemente dal sesso, vivano un'unione di fatto da più di due anni.

Nel 2002 la Finlandia ha completato la sua disciplina della materia, approvando una legge per le unioni civili, che riconosce parte dei diritti accordati ai coniugi.

Nel 2004 l'Austria ha introdotto nel suo ordinamento la norma che consente espressamente il diritto di sottoscrivere davanti al notaio un accordo «di unione», e nel medesimo anno il Lussemburgo ha riconosciuto la *partnership* registrata, seguito dal Regno Unito con il *Civil Partnership Act*.

Fino ad arrivare alla Spagna che, con la legge 10 luglio 2005, n. 13, ha consentito anche il matrimonio alle coppie dello stesso sesso, con la possibilità dell'adozione congiunta.

Da ultima la Repubblica Ceca, che sino allo scorso gennaio 2006 era priva di una legislazione per la regolamentazione delle unioni civili.

La Corte Costituzionale ha più volte sollecitato il Parlamento ad intervenire nella materia con un provvedimento organico. Si è anche espressa in alcuni casi specifici, riconoscendo per esempio nella sentenza n. 166 del 1998 che le convivenze more uxorio «rappresentano l'espressione di una scelta di libertà dalle regole che il legislatore ha sancito in dipendenza del matrimonio e che l'applicazione alle unioni di fatto di una disciplina normativa potrebbe costituire una violazione dei principi di libera determinazione delle parti». Nella sentenza n. 404 del 1988 la Corte aveva già riconosciuto il diritto a succedere nel contratto di locazione del convivente. La Corte di Cassazione con la sentenza del 15 marzo 2012, n. 4184 ha stabilito, sulla scia della Corte di Strasburgo, che una legge sui conviventi ci dev'essere. Il tribunale di Roma, nella sentenza n. 9693 del 9 luglio 1991, ha anche affermato il diritto alla risarcibilità del danno biologico nei confronti di terzi in caso di morte del convivente.

In Italia il dibattito finora non è giunto a buon fine sostanzialmente per la diversità di intenti perseguiti dai proponenti, determinata dalla coesistenza nel nostro Paese di culture e di ideologie assai differenti.

E' sbagliato però pensare che il cambiamento debba passare necessariamente attraverso l'aggressione delle nostre tradizioni, è vero piuttosto che il cambiamento può far evolvere il precedente modello di famiglia, senza distruggerlo. La pluralità di forme relazionali, d'altro canto, non elimina, né mai potrebbe, la famiglia come istituto unico e insostituibile a livello sociale.

In un Paese a democrazia liberale avanzata, rispettoso di tutte le sensibilità e le culture, si dovrebbe riconoscere al cittadino il diritto di scegliere, nell'organizzare la propria esistenza, tra:

- il matrimonio (civile e/o religioso) con la sua disciplina pubblicistica inderogabile;
- un patto di convivenza liberamente disciplinato e sottoscritto, con la previsione di diritti e doveri, alcuni dei quali non derogabili;
- la semplice convivenza «di fatto», dalla quale nessun diritto od obbligazione reciproca può derivare, non avendolo i conviventi voluto, come dimostra la mancata formale sottoscrizione del patto.

Far derivare invece *ex lege* effetti giuridici da un semplice comportamento concreto, la convivenza, oltre a mettere a rischio diritti e interessi di terzi, significherebbe violare il diritto dell'individuo di organizzare la propria vita in maniera del tutto libera, svincolata da regole imposte dall'alto.

Ogni situazione è diversa, ciascuno ha la sua storia, le sue esigenze e le sue prospettive future e per questo è necessario tagliare su ogni singola persona l'abito giuridico che più le si addice.

I notai si trovano ogni giorno ad affrontare nei loro studi le domande dei cittadini, che si rivolgono loro per cercare di capire come poter organizzare al meglio i propri rapporti di convivenza, e pertanto sono da sempre assai sensibili a questo tema.

Molti problemi che sembrano insormontabili si rivelano spesso facilmente risolvibili con l'aiuto di chi ha conoscenza delle leggi ed esperienza.

Conoscere i propri diritti e le possibilità che la legge offre permette di affrontare scelte consapevoli e regala serenità.



Rapporti personali

Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1989, n. 223 - Approvazione del nuovo **regolamento anagrafico** della popolazione residente, all'articolo 4 stabilisce che agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.

Prima della legge n. 219 del 10 dicembre 2012, la legislazione italiana distingueva i **figli** nati dal matrimonio, che erano qualificati figli legittimi, dai figli nati fuori dal matrimonio, che erano qualificati figli naturali.

Dalla diversa qualificazione discendevano diversi diritti e doveri.

Ad esempio in caso di morte di uno di due fratelli naturali, cioè figli del medesimo padre e della medesima madre non sposati tra loro, il fratello superstite poteva divenire erede del fratello premorto solo successivamente agli eredi di sesto grado e solo prima dello Stato.

Con la legge predetta, invece, è stata prevista la totale equiparazione tra i figli nati nel matrimonio o fuori di esso.

Tant'è che è stata modificata la stessa terminologia; non si parla più di figli legittimi e di figli naturali, ma, più semplicemente di figli, che hanno tutti il medesimo status giuridico, cioè hanno per legge i medesimi diritti e doveri.

Inoltre è stato espressamente previsto che, a differenza del passato, il riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio produce effetti non solo verso il genitore che ha fatto il riconoscimento, ma anche nei confronti dei parenti di esso.

Ne deriva l'inserimento del figlio all'interno della famiglia nel senso ampio del termine; cioè il figlio anche naturale ha diritto non solo di crescere in famiglia, ma anche di mantenere rapporti significativi con i parenti.

Vi sono tuttavia delle cautele che devono essere adottate da una coppia di fatto in attesa di un figlio.

La legge italiana presume che, in seno ad una famiglia legata da vincoli matrimoniali, si presume che il marito sia il padre del figlio.

Nel caso delle coppie di fatto questa presunzione, è evidente, non può operare; per cui in caso di morte del padre prima della nascita, il neonato non potrà essere riconosciuto dal padre e sarà necessario procedere ad un'azione legale di riconoscimento di paternità.

E' pertanto opportuno che il nascituro venga riconosciuto già durante la gestazione; tale riconoscimento potrà essere fatto tramite atto pubblico, o dichiarazione resa all'ufficiale di stato civile, o mediante testamento.

Il nuovo articolo 315 bis prevede che il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni

Pertanto tutti i genitori devono provvedere al mantenimento dei figli.

Che succede in caso di separazione di genitori?

Restano fermi i predetti obblighi, ma i provvedimenti attinenti all'affidamento e alla quantificazione dell'assegno di mantenimento e tutti gli altri provvedimenti attinenti all'educazione e all'istruzione sono, al pari di quanto è previsto per i figli nati in seno ad una coppia regolarmente sposata, di competenza del tribunale ordinario.

In base alla normativa in vigore, le coppie non sposate non possono chiedere di adottare un figlio. Tuttavia, il periodo di convivenza che precede il matrimonio può avere notevole rilevanza: l'**adozione** può essere chiesta, infatti, dalle coppie sposate che abbiano convissuto per almeno tre anni.

Perché questo requisito sia soddisfatto, si può tenere conto anche del periodo di convivenza anteriore al matrimonio: per esempio, due persone che al momento delle nozze abbiano già convissuto per due anni, potranno chiedere l'adozione di un figlio dopo un solo anno di matrimonio; chi si sposa avendo convissuto per tre anni o più a lungo, può subito presentare la richiesta di adozione.

La durata della convivenza deve essere documentata attraverso il Certificato di Stato di Famiglia.

Se l'adozione non è possibile, vi è però nel nostro ordinamento un altro istituto che avvicina i bambini soli alle persone desiderose di aiutarli.

È l'**affido temporaneo**, previsto per tutelare i minori quando i genitori, per difficoltà temporanee non sono in grado di sostenerli e hanno necessità di un aiuto esterno, in modo da far sì che i minori stessi possano crescere comunque in un ambiente sereno.

Il minore verrà affidato alla famiglia solo per un periodo temporaneo, trascorso il quale verrà reinserito nella famiglia di origine. Prima di richiedere l'affido è quindi necessario valutare bene le ricadute emotive di una scelta così impegnativa.

L'affido, che è disposto dal servizio sociale e reso esecutivo con decreto del Giudice Tutelare (o del Tribunale in caso di mancato accordo dei genitori), può essere concesso anche a coppie non sposate o a single.

Per ottenere un affido è necessario iscriversi nelle apposite liste e far domanda presso i servizi sociali. Si dovranno sostenere alcuni colloqui, nel corso dei quali si affronteranno i

temi relativi all'affido. Il Giudice valuterà le capacità educative dell'affidatario e la sua disponibilità a mantenere, ove possibile, rapporti costruttivi con la famiglia di origine.

In questo caso la famiglia di fatto è parificata alla famiglia legata da vincolo di coniugio e le potranno essere affidati uno o più ragazzi. Si tratta di una scelta coraggiosa e di spessore, che testimonia davanti al Giudice la stabilità della convivenza, il desiderio di programmare il futuro e la generosità della coppia stessa.

I cittadini stranieri residenti in Italia non possono chiedere il **ricongiungimento familiare** con le persone con cui convivevano nel Paese di origine, ma solo con i loro coniugi se di età maggiore o uguale a 18 anni. E' fatto salvo il caso del ricongiungimento dei conviventi la cui convivenza è registrata all'estero (ciò per la direttiva comunitaria 38/2004, il d. lgs. 30/2007 e la connessa Circolare ministero Interno).

È possibile invece chiedere il ricongiungimento con i figli minorenni anche se nati da genitori non sposati, a condizione che ci sia il consenso dell'altro genitore.

È possibile chiedere il ricongiungimento anche con i figli maggiorenni a carico, se non possono provvedere alle proprie esigenze fondamentali a causa di invalidità totale determinata da ragioni di salute.

La persona che chiede il ricongiungimento deve per prima cosa disporre di un alloggio caratterizzato da una sufficiente *idoneità abitativa* e dai necessari requisiti igienico-sanitari. Se si chiede il ricongiungimento con un figlio di età inferiore a 14 anni accompagnato da un genitore, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio.

Inoltre, il richiedente deve avere un reddito annuo almeno pari all'importo dell'assegno sociale per ogni familiare di cui si richiede il ricongiungimento.

Per stabilire se il reddito sia sufficiente, si tiene conto anche del reddito annuo complessivo di tutti i familiari che abitano insieme a chi presenta la richiesta di ricongiungimento: non si tiene conto del reddito del convivente - il quale non è considerato "familiare" - ma si possono sommare i redditi di tutte le persone già conviventi e legate da un rapporto familiare documentabile

I conviventi, non essendo legati da vincoli matrimoniali o di parentela, non sono soggetti agli obblighi di **assistenza** previsti dalla legge. Ciò non significa che sia esclusa la possibilità di prestare volontariamente assistenza o di avere accesso alle informazioni personali in alcune determinate circostanze.

La persona ricoverata in **ospedale** ha diritto a ricevere visite ed assistenza dalle persone che preferisce, siano esse parenti od amici e quindi anche il convivente, ma se versa in stato di incoscienza e non può quindi esprimere la sua volontà non si può escludere che nasca qualche problema.

Il convivente potrebbe ad esempio non riuscire ad avere informazioni sulle condizioni del compagno o difficoltà a visitarlo e assisterlo. Il problema può essere risolto con una dichiarazione autenticata dal notaio, fatta quando si è capaci di intendere e volere, nella quale si esprime la volontà di essere assistito dal proprio compagno e si autorizzano i sanitari a fornire allo stesso le informazioni sul decorso della malattia.

Ricordiamo che, ai sensi dell'art. 82 della legge n° 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", è espressamente previsto che si possa delegare un terzo ad acquisire i dati personali relativi alla propria salute.

Anche questo importantissimo aspetto della propria vita di relazione si può risolvere in modo definitivo, evitando antipatici distinguo e/o, peggio ancora, rifiuti, facendo riferimento alla figura professionale del notaio, che deve essere interpellato ben prima del nascere di certe situazioni "pericolose". Il notaio, per la sua preparazione, esperienza, sensibilità ed assoluta terzietà di ruolo, ove interpellato all'alba della convivenza, può ben consigliare la coppia sul percorso da intraprendere, non solo dal punto di vista patrimoniale, concordando con essa le specifiche risposte da dare nel prosieguo della convivenza stessa.

L'art. 1 della legge n. 405/1975, che istituisce i **consultori familiari**, ammette a fruire del servizio non solo le famiglie riconosciute dalla legge, ma anche le coppie di fatto.

I conviventi, quale coppia, hanno diritto di assistenza da parte dei consultori famigliari istituiti con la legge 29 luglio 1975 n. 405 (Istituzione dei consultori familiari), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1975, n. 227. Infatti all'articolo 1 è previsto che: " Il servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità ha come scopi:

- a) l'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità ed alla paternità responsabile e per i problemi della coppia e della famiglia, anche in ordine alla problematica minorile;
- b) la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrità fisica degli utenti;"

Certamente nel concetto di coppia è compresa la coppia convivente.

L'Ordinamento Penitenziario vigente parifica i conviventi ai familiari per quanto riguarda la regolamentazione dei **colloqui nelle carceri**.

Anche l'art. 30 del medesimo Ordinamento, dettato per il permesso di visita, riserva lo stesso trattamento alle due categorie di soggetti: "Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati può essere concesso dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l'infermo".

Quando una persona, privo in tutto o in parte di autonomia per effetto di una infermità fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, ha diritto ad essere coadiuvata da un **amministratore di sostegno**. L'amministratore di sostegno viene nominato dal Giudice Tutelare che, sulla base delle concrete esigenze dell'ausilio, dispone per gli atti o per le categorie di atti per i quali si ravvisa l'opportunità del sostegno, la sostituzione, ovvero la mera assistenza, della persona, quando non è necessario ricorrere agli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione.

La legge prevede però che l'amministratore di sostegno possa anche essere designato con atto volontario dallo stesso interessato quando non versa ancora in stato di bisogno, in previsione di una propria eventuale futura incapacità. Per tale designazione è necessaria la forma della scrittura privata autenticata o dell'atto pubblico stipulato dal notaio.

Il soggetto designato non diventa automaticamente amministratore di sostegno al verificarsi dell'incapacità, perché tale nomina spetta comunque al Giudice, il quale potrà però discostarsi dalla designazione effettuata dalla persona necessaria di assistenza solo in presenza di gravi motivi.

Ciò che in questa sede è importante evidenziare è che, con l'atto notarile, può essere designato quale amministratore di sostegno anche il convivente. Anche la legge prevede che il giudice debba preferire, oltre al coniuge non legalmente separato, la persona stabilmente convivente.

In definitiva, per la coppia di fatto è possibile ed altamente consigliabile designarsi a vicenda come amministratori di sostegno ex art. 408 c.c. per il caso di futura incapacità, al fine di tutelarsi reciprocamente, per evitare pericolosi "vuoti di gestione", nonché per eliminare la possibilità dell'inserimento di parenti lontani, non solo per l'albero genealogico ma anche dal punto di vista affettivo, magari avversati dall'interessato stesso.

In caso di decesso di uno dei conviventi, seppur la convivenza sia stabile e duri da molti anni, il convivente superstite non ha diritto al T.F.R. ed alla pensione di reversibilità.

Malgrado ciò, durante l'**attività lavorativa** l'ordinamento riconosce alcuni diritti anche ai conviventi.

Oltre ai permessi lavorativi e ai congedi retribuiti, la normativa italiana ha previsto, in tempi relativamente recenti, altre forme di agevolazione che è opportuno che il lavoratore conosca.

La *Legge 8 marzo 2000, n. 53* prevede, all'articolo 4, la concessione di **congedi** per cause particolari che interessano la generalità dei lavoratori, non solo quindi quelli che assistono un familiare con handicap grave. Il Ministero della Solidarietà, con *Decreto 278 del 21 luglio 2000*, ha precisato le modalità di accesso e fruizione di questi congedi.

Le forme di flessibilità previste sono due: i permessi retribuiti per il decesso o grave infermità di un familiare; i congedi non retribuiti per gravi motivi familiari.

“Art. 1 D.M. 278/2000

Permessi retribuiti

1. La lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi.”

I tre giorni di permesso retribuito all'anno sono previsti nel caso **di decesso o grave infermità** del coniuge, anche se legalmente separato, del parente entro il secondo grado, anche non convivente e quando l'evento riguarda un componente della famiglia anagrafica, quindi anche nell'ipotesi della famiglia di fatto.

È possibile concordare con il datore di lavoro la fruizione dei tre giorni di permesso in modo articolato o frazionato. È possibile, quindi, in alternativa alla fruizione continua dei tre giorni, concordare una riduzione dell'orario lavorativo. Per ottenere questi permessi è necessario presentare, per la grave infermità, documentazione rilasciata da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato, dal medico di medicina generale oppure dal pediatra di libera scelta. Per il decesso, va presentata la relativa certificazione oppure una dichiarazione sostitutiva.

Il convivente, come previsto dall'articolo 4 della legge 8 marzo 2000 n. 53 deve dimostrare la stabile convivenza con il lavoratore/trice attraverso le risultanze di una stabile convivenza da una certificazione anagrafica.

Se nel corso dello stesso anno un lavoratore si trova a dover affrontare due situazioni di grave infermità di due diversi parenti, avrà comunque diritto a tre sole giornate di permesso. In tali casi, tuttavia, potrà ricorrere, in modo frazionato, al congedo - non retribuito – per gravi motivi familiari.

Art. 2. D.M. 278/2000

“1. La lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, possono richiedere, ai sensi dell'*articolo 4*, comma 2, della *legge 8 marzo 2000, n. 53*, un periodo di congedo per gravi motivi, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all'articolo 433 del Codice civile anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi.”

La Legge 53/2000 prevede la concessione di **congedi per gravi motivi familiari**. Il congedo è pari a due anni nell'arco della vita lavorativa e può essere utilizzato anche in modo frazionato. La condizione più rilevante è che il congedo in questione non è retribuito. I gravi motivi devono riguardare i soggetti di cui all'articolo 433 del Codice Civile (coniuge, figli legittimi, legittimati, adottivi, genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle) anche non conviventi, nonché i portatori di handicap parenti o affini entro il terzo grado. Anche in questo caso il congedo può essere richiesto anche per i componenti della famiglia anagrafica indipendentemente dal grado di parentela, ammettendo quindi anche la famiglia di fatto.

Per individuare le patologie specifiche, i criteri per la verifica periodica della sussistenza delle condizioni di grave infermità si veda il D.M. 278/2000 che provvede anche alla definizione dei criteri per la fruizione dei congedi in caso di eventi e cause particolari.

La normativa dettata in tema di **trapianti di organi** ed in special modo l'articolo 3 di questa legge, la 91/1999, ha equiparato perfettamente la posizione del convivente a quella del coniuge, stabilendo che i medici delle strutture ospedaliere forniscano e debbano fornire informazioni e spiegazioni sulle opportunità terapeutiche e sui rischi connessi, in caso di soggetti in attesa di trapianto, nonché sulla natura e sulle circostanze del prelievo dell'organo di specifico interesse, " al coniuge non separato o al convivente more uxorio o, in mancanza, ai figli maggiori d'età, o in mancanza di questi ultimi, ai genitori ovvero al rappresentante legale".

Equiparazione piena perciò tra coniuge e convivente con quest'ultimo che, in questo caso così delicato ed in questo passaggio di importanza fondamentale per la vita del singolo e della coppia, viene tenuto in altissima considerazione.

Molto si potrebbe discutere sull'intenzione del legislatore allorchè ha posto, accanto al concetto di convivente, la specifica "more uxorio", ma è opportuno attendere i primi pronunciamenti giurisprudenziali sul punto.

Un consolidato orientamento giurisprudenziale estende ai conviventi non sposati l'applicazione dell'articolo 572 del codice penale, che prevede il delitto di **"maltrattamenti in famiglia"**.

Nel 2001, è entrata in vigore la Legge n. 154, che è intitolata "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari" e si applica tanto alle famiglie coniugali quanto alle famiglie "di fatto".

Questa legge ha introdotto nuove norme sia nel codice penale che nel codice civile, ispirate alla medesima logica della protezione delle persone offese dalle condotte violente e della garanzia del loro mantenimento.

In particolare, le misure contro gli abusi familiari comprendono la possibilità che l'autorità giudiziaria ordini: a) l'allontanamento del soggetto violento dalla casa in cui la famiglia vive; b) il versamento di un assegno di mantenimento da parte del soggetto violento che lasci i familiari privi di mezzi di sostentamento: l'ordine del giudice può prevedere che l'assegno sia pagato direttamente dal datore di lavoro della persona tenuta al pagamento

Rapporti patrimoniali

La legge prevede che qualora una persona versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, determinati soggetti, in virtù del vincolo familiare che li lega a quella stessa persona, o per effetto di altre circostanze (il sentimento di gratitudine che, secondo la coscienza sociale, lega il donatario al donante) siano tenuti alla prestazione degli **alimenti**.

L'obbligo alimentare consiste nel soddisfacimento, da parte del soggetto obbligato, delle più elementari esigenze di vita quali il vitto, il vestiario, le cure mediche, l'abitazione e, ove vi siano figli minori, le spese per l'educazione e l'istruzione.

Le persone tenute a tale obbligo sono individuate dalla legge in modo tassativo e secondo un determinato ordine che vede obbligato, in primo luogo, il donatario nei confronti del donante (fatte salve alcune limitate e specifiche eccezioni), e poi, via via, il coniuge, anche separato con addebito, i figli, i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle.

Il convivente more uxorio non rientra nell'elencazione dei soggetti tenuti all'obbligo alimentare, e l'eventuale corresponsione a quest'ultimo di somme a titolo continuativo, spontaneo o convenzionale, viene considerata alla stregua dell'adempimento di un'obbligazione naturale (cioè non coercibile): ciò significa che i conviventi possono stipulare un'apposita pattuizione in forza della quale l'uno si obbliga nei confronti dell'altro a versare un assegno alimentare, ma il mancato adempimento di tale obbligo non è sanzionato, unica sua conseguenza essendo quella dell'impossibilità di ottenere la restituzione di quanto spontaneamente corrisposto.

Lo stato di bisogno va valutato in concreto, con riferimento alle effettive condizioni del soggetto.

Gli alimenti devono essere assegnati in proporzione al bisogno di chi li domanda e alle condizioni economiche di chi li deve somministrare, ma non devono superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale.

Proprio il contenuto dell'obbligazione è ciò che distingue gli alimenti dal mantenimento: questo infatti, a differenza degli alimenti, soddisfa qualsivoglia esigenza di vita, anche ulteriore, pertanto, rispetto a quelle strettamente necessarie alla sopravvivenza, ed anche a prescindere dallo stato di bisogno.

Il convivente more uxorio non è titolare, nei confronti del proprio partner, di una posizione giuridica tutelata, che gli assicuri, in quanto tale, il diritto a determinate prestazioni assistite da specifiche garanzie.

A tale mancanza di tutela le parti possono sopperire mediante la sottoscrizione di appositi contratti, in forza dei quali vengano assunti in capo all'uno determinati obblighi e, correlativamente, assicurati all'altro determinati diritti soggettivi.

Tra questi contratti assumono particolare rilevanza quelli che prevedono, a favore di uno dei conviventi e a carico dell'altro, o anche di altri soggetti, il diritto alla somministrazione di determinate prestazioni, che possono consistere in un "dare" o anche in un "facere".

L'obbligazione di **mantenimento**, come già precisato, si distingue dall'obbligo alimentare per la maggiore ampiezza del suo contenuto e per la mancanza del presupposto dello stato di bisogno del beneficiario. Essa nasce per effetto della stipulazione di un apposito contratto, non espressamente disciplinato dalla legge ma elaborato dalla prassi, la cui diffusione si è notevolmente ampliata grazie alla sua maggiore flessibilità e rispondenza alle esigenze delle parti rispetto ai contratti aventi ad oggetto la dazione di somme di denaro o di cose fungibili.

La struttura è semplice: una parte, quale corrispettivo dell'attribuzione di beni (diritti reali su beni immobili, ma anche beni mobili, titoli, somme di denaro), assume l'obbligo di prestare all'altra, per tutta la durata della vita della stessa, determinati servizi che possano assumere il contenuto più vario: assistenza morale, prestazioni di carattere alimentare, fornitura di ogni genere di vestiario, conservazione dell'abitazione e suo mantenimento in condizioni di pulizia ed igiene, assistenza medica con assunzione dei relativi costi.

La prestazione di mantenimento prescinde, come detto, dall'esistenza di qualsivoglia stato di bisogno e si caratterizza ulteriormente per il fatto che il suo contenuto deve essere tale da assicurare al beneficiario lo stesso tenore di vita che questi aveva fino a quel momento condotto.

Le parti possono disciplinare l'ipotesi dell'inadempimento da parte del soggetto obbligato, inserendo, ad esempio, una clausola risolutiva espressa in forza della quale si ricollega all'inadempimento l'effetto della risoluzione di diritto del contratto qualora il creditore della prestazione comunichi al debitore l'intenzione di avvalersi di tale clausola, oppure prevedendo la diffida ad adempiere entro un determinato termine, scaduto inutilmente il quale il contratto dovrà intendersi risolto di diritto, o ancora prevedendo una penale a carico del soggetto inadempiente.

Essenziale, a pena di nullità del contratto, il riferimento alla cosiddetta vita contemplata, vale a dire quella del beneficiario.

Viene ritenuto ammissibile un mantenimento strutturato quale atto a titolo gratuito (vale a dire senza alcun nesso di corrispettività tra prestazione e beni o diritti ceduti) nonché un mantenimento avente quale fonte un testamento: ben potrà, quindi, un partner decidere di garantire al convivente la prestazione di mantenimento obbligandosi con apposito contratto senza pretendere nulla in cambio, per puro spirito di liberalità, così come potrà

porre questo obbligo come legato a carico di un suo erede per il tempo in cui egli avrà cessato di vivere.

Il contratto di mantenimento rientra nella categoria dei contratti aleatori (dal latino “alea”, cioè rischio), caratterizzati da un margine di incertezza circa il conseguimento degli effetti perseguiti. Anzi, secondo alcuni detto contratto è caratterizzato da una doppia alea, quella collegata alla durata della vita contemplata e quella legata alla mutevolezza delle prestazioni, che non ne consentono una predeterminazione in misura certa.

Anche la **rendita vitalizia** rientra nella categoria dei contratti aleatori, essendo l'entità della prestazione legata all'incerta durata della vita del beneficiario. Anzi l'incertezza, la cosiddetta “alea”, è un elemento essenziale del contratto e la sua mancanza (ad esempio a causa dell'età troppo avanzata del beneficiario o delle sue precarie condizioni di salute) ne causa la nullità, a meno che le parti non abbiano voluto concludere un contratto a titolo gratuito.

Oltre che per effetto di un contratto a titolo oneroso, dunque, la rendita vitalizia può essere costituita per donazione, per testamento, in forza di un contratto di assicurazione, finanche in forza di un contratto di divisione, sotto forma di conguaglio. In ogni caso la legge prescrive che il contratto sia concluso per iscritto. La rendita vitalizia può costituirsi per la durata della vita del beneficiario, di altra persona o più persone.

Il debitore della rendita, salvo patto contrario, non può liberarsi offrendo il rimborso del capitale, ed è inoltre tenuto a pagarla per tutto il tempo per il quale è stata costituita, anche se a titolo gratuito, per quanto gravosa sia diventata la sua prestazione.

Il contratto con il quale viene costituita la rendita può essere risolto solo se il vitalizante non dà o diminuisca la garanzia promessa al vitaliziato.

Il credito del vitaliziato è disponibile, per atto tra vivi, entro i limiti di tempo collegati alla vita contemplata, e quindi, entro questi limiti, è sequestrabile e pignorabile. Peraltro se la rendita è stata costituita a titolo gratuito le parti possono prevedere, con patto espresso, la non assoggettabilità della rendita a pignoramento e sequestro, ma solo entro i limiti del bisogno alimentare del vitaliziato.

Va infine segnalato che la vigente normativa fiscale ricomprende le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato diverse da quelle aventi funzione previdenziale tra i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, e come tali le assoggetta a tassazione.

Il **Trust** è un istituto che è nato e si è sviluppato nei paesi di common law, vale a dire in quei paesi anglosassoni che hanno elaborato un sistema giuridico diverso rispetto ai paesi di matrice cosiddetta “romanistica”, che invece traggono il loro fondamento dal diritto romano.

Il Trust ha trovato riconoscimento in Italia attraverso la Convenzione dell’Aja del 1985 sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, resa esecutiva in Italia nel 1989, e da allora si sono moltiplicate le sentenze dei Tribunali e della Cassazione sull’applicabilità di tale strumento nel nostro ordinamento. Non esiste però una legge italiana che disciplini autonomamente il trust, pertanto il disponente di un Trust costituito nel nostro Paese deve necessariamente fare ricorso ad una legge straniera per disciplinare, ai sensi dell’art. 8 della Convenzione, la validità, l’interpretazione, gli effetti e l’amministrazione del Trust.

Si comprende quindi come lo strumento in esame debba essere utilizzato con estrema attenzione, facendo ricorso alla consulenza di professionisti esperti della materia che conoscano, oltre che il diritto civile, anche le leggi dei diversi Paesi che disciplinano il Trust e che possono quindi consigliare l’applicazione di quella maggiormente rispondente alle esigenze manifestate dal disponente.

Con il Trust un soggetto, il cosiddetto “Settlor” o “Disponente”, trasmette ad un altro soggetto, denominato “Trustee”, un patrimonio, affinché lo amministri. I beni conferiti in trust costituiscono un patrimonio separato tanto rispetto ai beni del disponente, che con l’atto con cui ha disposto dei propri beni a favore del trust se ne è spogliato, quanto ai beni del trustee che, sebbene formalmente proprietario di tali beni, li deve gestire nell’interesse dei beneficiari e secondo gli scopi ed i criteri indicati dal disponente.

L’atto istitutivo disciplinerà in modo quanto più dettagliato le regole di funzionamento del Trust, ad esempio indicandone i beneficiari, i poteri del trustee, i controlli a cui questi può essere assoggettato, se del caso prevedendo un’apposita figura, il cosiddetto “Guardiano” o “Protector”, che ha proprio il compito di esercitare questo potere di controllo, i criteri in base ai quali il patrimonio deve essere amministrato, il modo in cui i redditi dovranno essere amministrati, la destinazione dei beni e molto altro ancora.

Principale effetto del trust è quello di determinare la cosiddetta “segregazione patrimoniale”, nel senso che i beni in trust costituiscono un patrimonio separato ed autonomo rispetto ai beni del disponente, del trustee e dei beneficiari, e quindi rimangono completamente estranei alle vicende che possono interessare i patrimoni di questi soggetti. Altro elemento caratterizzante è che i beni in trust sono assoggettati ad un vincolo di destinazione, nel senso che il trustee, nell’amministrare il patrimonio del trust, deve rispettare gli scopi e le indicazioni impartiti dal disponente e non può operare al di fuori dei limiti dettati dallo scopo.

La giurisprudenza, anche della Cassazione, ha avuto più volte modo di pronunciarsi sulla validità ed efficacia di patti stipulati per regolamentare i rapporti patrimoniali nell’ambito della famiglia, anche al di fuori degli schemi tipizzati dalla legge, patti giustificati dalla cosiddetta “causa familiare” intesa come finalità di sistemazione dei rapporti tra coniugi in una più ampia e complessa prospettiva, definita dalla Cassazione stessa come “solutorio compensativa” e ciò sia nella fase dell’unione sia nella fase della sua disgregazione.

L'autonomia privata, e quindi la possibilità di concludere negozi giuridici atipici di natura patrimoniale per realizzare interessi meritevoli di tutela, ha modo di esplicarsi in pieno nella famiglia di fatto in quanto in tale ambito simili accordi costituiscono l'unica fonte possibile di obbligazioni.

Ecco dunque che il Trust costituisce una possibile alternativa ad istituti volti alla protezione del patrimonio della famiglia ma per legge applicabili solo alla famiglia nella sua concezione tradizionale, in cui la coppia è unita dal vincolo del matrimonio, primo fra tutti il fondo patrimoniale.

I due istituti hanno numerosi punti di contatto, il vincolo ad un determinato scopo, la segregazione patrimoniale, la struttura, che si articola in un momento istitutivo e in un momento dispositivo, la non necessità di un trasferimento dei beni potendo le parti limitarsi all'apposizione del vincolo tanto sui beni in fondo quanto sui beni in Trust (cosiddetto "Trust autodichiarato", in cui il disponente è anche Trustee) ecc..

Vi sono tuttavia anche significative differenze. Il fondo patrimoniale, come detto, presuppone necessariamente la sussistenza di un vincolo matrimoniale tra i due partners, non così il Trust, che ben si presta a soddisfare i bisogni di una famiglia non fondata sul matrimonio.

Inoltre la legge prevede espressamente che solo alcune categorie di beni possano formare oggetto del fondo patrimoniale, i beni immobili, mobili registrati e titoli di credito, tutti beni il cui assoggettamento al fondo possa essere pubblicizzato mediante trascrizione in pubblici registri. Nessuna limitazione è posta, invece, relativamente ai beni che possono essere conferiti in Trust.

Un altro limite è costituito dalla durata, che nel fondo non può eccedere la durata del matrimonio, fatta salva l'ipotesi di presenza di figli minori perché in tal caso il fondo perdura fino al raggiungimento della maggiore età, mentre nel Trust è rimessa alla discrezionalità del disponente, fatti salvi i limiti temporali eventualmente previsti dalla legge regolatrice prescelta.

Inoltre nel fondo patrimoniale le cause di cessazione previste dalla legge sono tassative, mentre invece nel Trust il disponente può apporre termini finali anche oltre la cessazione del vincolo matrimoniale o la maggiore età dei figli, così come apporre condizioni risolutive.

In conclusione, il Trust costituisce uno strumento molto flessibile che in virtù della mancanza di quei limiti ai quali invece il fondo patrimoniale deve sottostare, ben può essere adattato alle esigenze della famiglia di fatto.

Il legislatore italiano, come detto, pur non avendo disciplinato il Trust con una specifica normativa di diritto interno, pur tuttavia ha cercato di dare voce all'esigenza di creazione di **patrimoni destinati**, finalizzati al perseguimento di interessi meritevoli di tutela e sottratti all'esecuzione forzata, con l'introduzione nel nostro ordinamento dell'art. 2645 ter del codice civile.

In forza di tale norma è possibile destinare bene immobili o mobili registrati alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, pubbliche amministrazioni o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'art. 1322 C. C.. Quest'ultimo inciso consente un utilizzo più ampio della norma, anche al di là della sfera della protezione degli incapaci e quindi sicuramente nell'ambito della famiglia di fatto in quanto, come si è visto, l'evoluzione della coscienza sociale, prima ancora che della prassi e della giurisprudenza dei tribunali di merito, ha portato ad un'interpretazione evolutiva del concetto di famiglia ricomprendendovi anche quelle che traggono origine da unioni non consacrate dal vincolo matrimoniale riconoscendole sicuramente come meritevoli di tutela.

La norma consente comunque l'apposizione mediante la sottoscrizione di apposito atto pubblico notarile di un vincolo a determinati beni, immobili o mobili registrati e conseguentemente la trascrizione di detto vincolo in pubblici registri ai fini dell'opponibilità ai terzi.

Già sotto il profilo dell'oggetto emerge una prima distinzione rispetto al Trust, in quanto quest'ultimo non soffre alcuna limitazione in ordine ai beni che ne possono costituire oggetto.

Altre differenze riguardano la durata: l'art. 2645 ter prevede che il vincolo non possa essere costituito per una durata eccedente i 90 anni, mentre il Trust può avere durata superiore e perfino essere a tempo indeterminato; la struttura, in quanto per la costituzione del vincolo ex art. 2645 ter è sufficiente l'atto unilaterale mentre per l'istituzione del Trust è necessaria la partecipazione di due soggetti, disponente e trustee, benché nel Trust auto dichiarato questi possono coincidere; gli effetti, in quanto solo nel Trust si realizza il trasferimento dei beni del disponente al trustee, mentre nella fattispecie disciplinata dall'art. 2645 ter il trasferimento dei beni ad un altro soggetto è puramente eventuale ed in tale ultimo caso il vincolo viene apposto dal cessionario in esecuzione di un obbligo da questi assunto nei confronti del cedente.

Quanto alla fonte del vincolo, va precisato che questo può sicuramente essere costituito anche con una disposizione testamentaria, dovendosi comunque ribadire la necessità di rispettare il limite della tutela di eventuali legittimari. La pubblicità del vincolo così apposto si conseguirà mediante la trascrizione nei registri immobiliari del verbale di pubblicazione del testamento olografo o di attivazione del testamento pubblico.

Particolare attenzione dovrà essere posta sulla definizione dei limiti temporali di durata e sulla determinazione dei beni destinati allo scopo al fine di assicurare un'adeguata proporzionalità tra lo scopo perseguito ed il mezzo utilizzato, al fine di dissipare eventuali dubbi sulla legittimità del vincolo in relazione alla meritevolezza dell'interesse concreto.

I beni destinati allo scopo e i loro frutti non possono essere distolti dal vincolo e possono essere oggetto di esecuzione forzata solo per debiti contratti per lo scopo per il quale il vincolo è stato posto.

La dottrina ha ritenuto di individuare in questa ultima previsione un più intenso grado di protezione dei beni destinati ex art. 2645 ter C.C. rispetto ai beni costituiti in fondo patrimoniale in quanto la prima norma prescinde dalla conoscenza e dalla buona o mala fede del titolare della pretesa creditoria.

In caso di morte di uno dei coniugi la legge prevede che al coniuge sopravvissuto vada la cosiddetta **pensione di reversibilità**: di solito pari al 60% di quella percepita dal coniuge defunto e soggetta ad alcune decurtazioni nel caso in cui il coniuge beneficiario goda di propri introiti. Allo stato attuale **non** gode dello stesso diritto il convivente more uxorio, il quale non può percepire la pensione di reversibilità ancorchè la convivenza abbia presentato caratteri di stabilità e certezza del tutto simili al rapporto coniugale.

Numerosi enti di previdenza di professionisti (così Notaio, Avvocati, Architetti) prevedono la possibilità per il professionista iscritto ed a condizione che la garanzia sulla propria **polizza sanitaria** Base risulti regolarmente attiva, di scegliere se estendere, a propria discrezione e con premio a proprio carico, le prestazioni ai componenti del nucleo familiare, fra cui rientra il convivente more uxorio.

Anche il piano sanitario sottoscritto da A.S.D.E.P. (Associazione Nazionale per l'Assistenza Sanitaria dei Dipendenti degli Enti Pubblici) per i dipendenti di I.N.A.I.L., I.N.P.S., I.N.P.D.A.P. e A.C.I. prevede la possibilità di estendere la copertura prestata dalla Convenzione, fra gli altri, anche al coniuge e/o convivente more uxorio.

Interessante è la recente pronuncia di una Commissione Tributaria Provinciale (C.T.P. di Milano, n. 271/01/12 pubblicata il 10 settembre 2012) nella quale si riconosce che una stabile convivenza di fatto incide sulla **capacità contributiva** di un soggetto.

In materia di accertamento sintetico (in particolare all'interno del c.d. redditometro), la Commissione stabilisce che la "famiglia di fatto" rappresenta uno strumento affidabile e convincente per contestare il maggior reddito accertato dall'Amministrazione finanziaria a carico di uno dei soggetti. Affrontando la questione delle coppie di fatto, tema che gli stessi giudici hanno definito "socialmente delicato", la Commissione arriva ad affermare che, in mancanza di una chiara regolamentazione della materia, è possibile adottare, anche per la materia fiscale, la definizione di "famiglia" elaborata nell'ambito penale. In altre parole, deve intendersi tale "ogni consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo".

Ebbene, i requisiti che nell'ambito penale individuano l'esistenza di un nucleo familiare sono stati tutti rinvenuti nel caso esaminato, atteso che la contribuente è risultata convivente da molti anni con lo stesso compagno da cui ha avuto tre figli. Difficile quindi sostenere che una convivenza siffatta non abbia avuto alcuna influenza sulla capacità reddituale della stessa."

In ambito fiscale l'articolo 1 comma 1 della legge 449/97 consente ai cittadini di fruire della **detrazione d'imposta Irpef** per i lavori di ristrutturazione edilizia. I contribuenti hanno la possibilità di detrarre dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) una percentuale delle spese sostenute per la manutenzione, il restauro o la ristrutturazione di edifici destinati ad uso abitazione, nella misura massima di spesa di euro 96.000. Possono beneficiare dell'agevolazione non solo i proprietari degli immobili ma anche il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), chi occupa l'immobile a titolo di locazione o comodato nonché *il familiare convivente* del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché sostenga le spese, le fatture e i bonifici siano a lui intestati e purché la condizione di convivente sussista al momento dell'invio della comunicazione di inizio lavori.

Ai sensi dell'articolo 230 bis c.c., il convivente che collabora all'**impresa familiare** dell'altro non ha nessun diritto; deve perciò premunirsi con un regolare contratto di società o di lavoro dipendente.

Durante il periodo della convivenza i partners procedono normalmente ad **acquisti** di beni destinati ad un'utilizzazione comune, come gli arredi della casa o l'autovettura. Non esistendo un legame riconosciuto dalla legge, gli acquisti restano di esclusiva titolarità di colui che li ha compiuti, non esistendo un regime analogo a quello della comunione legale nel matrimonio.

Se i beni sono stati acquistati insieme dai due conviventi, al momento dello scioglimento della convivenza, ciascuno dei conviventi avrà diritto ad ottenere lo scioglimento della comunione ordinaria vigente per ottenere la quota di sua spettanza, ricorrendo al giudice in mancanza di accordo.

L'art. 1111 del codice civile prevede infatti che : "Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione; l'autorità giudiziaria può stabilire una congrua dilazione, in ogni caso non superiore a cinque anni, se l'immediato scioglimento può pregiudicare gli interessi degli altri".

Gli accordi di convivenza, di cui si parlerà più avanti, possono avere grande utilità per regolare fin dall'inizio il regime dei beni e le conseguenze patrimoniali della separazione.

Ciò, ove ben consigliati da un notaio nella preparazione e nella stesura del documento, avrebbe il doppio pregio da un lato di evitare contenzioso e, quindi, lungaggini e spese processuali, dall'altro quello di poter stilare tali pattuizioni in un momento di lucidità e serenità, piuttosto che in situazione di rabbia e rancore.

Anche il conto corrente, bancario o postale, cointestato (e così i depositi titoli) si presume di proprietà dei sottoscrittori in parti uguali, anche se i versamenti sono stati fatti esclusivamente o prevalentemente da uno solo di essi. Di converso, il conto intestato ad

uno solo dei conviventi si presume solo suo, anche se i versamenti arrivano da entrambi. Appare quindi consigliabile, se si vogliono evitare tali presunzioni, aprire due conti correnti separati, oppure aprire un conto al solo nome di colui che versa con semplice delega ad agire (e non contestazione) a favore dell'altro partner.

La **casa adibita a residenza** è il centro degli affetti della famiglia e pertanto è molto importante avere ben chiari quali siano i diritti e gli obblighi in caso di separazione o di decesso.

Se la casa non è di proprietà dei conviventi, ma è stata concessa loro in prestito d'uso gratuitamente da un familiare o da un amico affinché la abitino per un certo periodo di tempo, si parla di **comodato**, figura tipica prevista dal codice civile. La casa deve essere restituita al proprietario alla scadenza del termine previsto, oppure se non è stato stabilito alcun termine al momento della richiesta del proprietario, o ancora, nel caso in cui il beneficiario del prestito fosse solo uno dei conviventi, alla morte dello stesso. Questa è una situazione abbastanza frequente in caso di convivenza quando l'immobile sia stato concesso dai genitori di uno dei due conviventi: alla sua morte l'altro convivente dovrà lasciare la casa. Se però esistono figli minori (o maggiorenni non economicamente autosufficienti) il convivente affidatario può rimanere nella casa in quanto il comodato era stato stipulato per far fronte ai bisogni della famiglia e dei figli.

Se la casa dove soggiorna la coppia è di **proprietà di uno solo** dei due conviventi, in caso di morte dello stesso si applicheranno le regole meglio illustrate nella sezione dedicata alla successione.

Quindi, in mancanza di un testamento, la casa diventerà di proprietà degli eredi legittimi del defunto, non riconoscendo la legge alcun diritto al convivente, i quali potranno chiedere il rilascio dell'immobile.

Resta salvo il meccanismo dell'usucapione che prevede l'acquisto per utilizzo ventennale, applicabile anche al convivente. A questo proposito esiste una sentenza del Tribunale di Torino del 28 febbraio 2002, in cui si stabilisce che "il convivente more uxorio che ha convissuto con compossesso ultraventennale corrispondente al diritto reale di abitazione di una casa, di cui l'altro convivente premorto, era proprietario, acquisisce per usucapione, la titolarità, vita natural durante, del diritto di abitazione".

E' quindi consigliabile redigere un testamento, olografo (cioè scritto di proprio pugno, datato e sottoscritto) o pubblico (cioè ricevuto da un Notaio). Nel testamento è possibile lasciare al convivente la proprietà della casa, o solo l'usufrutto o ancora solo il diritto di abitazione sulla stessa. E' necessario, tuttavia, che il lascito non ecceda la quota di

legittima riservata ai legittimari, cioè quei soggetti legati da un vincolo di parentela molto stretta con il defunto a cui la legge assicura una porzione dell'eredità anche in presenza di un valido testamento (il coniuge anche separato, i discendenti in linea retta, cioè figli e nipoti, e in loro mancanza i genitori). In assenza di tali soggetti, il testatore può disporre dei propri beni come meglio crede, essendo tutto il patrimonio disponibile. Il testamento lesivo dei diritti di legittima non è di per sé nullo e produce tutti i suoi effetti quando i legittimari lo accettano; in caso di mancata accettazione delle disposizioni testamentarie i legittimari potranno agire in giudizio e chiedere la reintegrazione della propria quota dimostrando la lesione.

Mancando il testamento l'eredità si devolve ai parenti sino al sesto grado.

Inutile dire che in questo caso, più ancora che nei casi precedentemente esaminati, si renderebbe assai consigliabile un incontro con un notaio che, nel suo ruolo e nella specifica sua competenza nei settori successorio ed immobiliare, saprà senza dubbio indicare la strada migliore e percorribile per le esigenze dei conviventi, manifestate in modo aperto e senza remore, districandosi tra legittima e disponibile, tra diritti di abitazione e di proprietà, tra parentela e convivenza.

In caso di grave malattia il proprietario, potrebbe stipulare un contratto di **locazione** con il convivente al fine di tutelarlo in caso di morte.

Gli eredi del defunto sarebbero obbligati a rispettare la naturale scadenza del contratto prima di poter entrare nel possesso dell'immobile, in quanto, essendo successori del defunto, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi che si riferiscono al defunto stesso e pertanto sono obbligati a rispettare gli obblighi da lui assunti quando era ancora in vita.

Gli stessi possono però agire in giudizio per dimostrare la **simulazione** del contratto di locazione stipulato tra il defunto e il soggetto convivente.

Anche quando la casa è di **proprietà di entrambi** i conviventi, nel caso di morte di uno dei due senza testamento, si viene a creare una comproprietà tra il convivente superstite ed i parenti del defunto. Ciascuno dei comproprietari può chiedere in qualunque momento lo scioglimento della comunione: se nessuno è disposto ad acquistare la quota degli altri, la casa verrà divisa fisicamente se possibile o venduta all'asta con conseguente divisione del ricavato. Se i parenti del defunto decidessero di lasciare il godimento dell'immobile al convivente, potrebbero pretendere il pagamento di un canone.

Anche l'eventuale donazione stipulata in vita dal de cuius a favore del convivente potrebbe essere impugnata dagli eredi se ritenuta pregiudizievole dei diritti successori dei legittimari lesi nella loro quota di legittima.

Come vedremo più avanti, il convivente superstite è soggetto ad un regime fiscale peggiore rispetto a coniuge, figli e familiari poiché sconta l'imposta di successione e donazione con l'aliquota prevista per la successione tra estranei.

Se la casa è occupata in virtù di un contratto di **locazione** regolarmente registrato ed il locatario muore, il convivente può decidere di subentrare nel contratto al posto del locatario originale.

La Corte Costituzionale e la Cassazione hanno affermato che la previsione della legge sull'equo canone (l. 392/1978) che permette ai familiari conviventi di subentrare nel contratto di locazione debba essere applicata anche ai conviventi "more uxorio".

In caso di separazione, qualora siano presenti dei figli, il Tribunale può ordinare che gli stessi siano affidati ad un solo genitore che continui ad abitare presso la casa che costituiva l'abitazione familiare, anche se il genitore affidatario non ne è proprietario, ma vi abitava come semplice inquilino convivente.

Il convivente rimasto può subentrare nel rapporto anche quando la casa è un **alloggio di edilizia popolare** che sia stato assegnato al convivente poi deceduto, secondo la previsione dell'art. 17 della legge 179/1992. Può quindi rimanere nell'immobile, esattamente come succede per il caso di coniuge superstite in analoga fattispecie. In questa legislazione speciale perciò da oltre un ventennio esiste una piena equiparazione tra coniugi e conviventi.

Sono necessarie però le seguenti condizioni: 1) che non esistano coniuge separato o figli minorenni, retaggio di una precedente convivenza matrimoniale; 2) che la convivenza sia effettivamente sussistente al momento del decesso del partner; 3) che tale convivenza sia stata instaurata almeno due anni prima della morte (l'onere della prova in questione può essere assolto producendo il certificato anagrafico che attesti l'esistenza del nucleo familiare); 4) che sussistano i requisiti di reddito per l'assegnazione dell'alloggio popolare.

Al proposito viene ritenuto che possa essere sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui, sotto penale responsabilità, il convivente superstite attesti la convivenza, l'ultrabiennalità di essa ed il rispetto dei requisiti di reddito.

Per questo diritto di subentro del convivente nell'alloggio popolare non c'è distinzione alcuna tra coppie omo ed eterosessuali.

Il nostro ordinamento distingue tra le **successioni** legittime (nelle quali l'eredità si devolve - secondo le regole stabilite dalla legge - al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, ai collaterali, agli altri parenti ed in ultima analisi - allo Stato) e le successioni testamentarie (nelle quali l'eredità si devolve secondo le discrezioni del testatore, che dovrà tuttavia rispettare la quota riservata per legge ai legittimari, ossia il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi).

Il **testamento** a sua volta può essere olografo e per atto di Notaio.

Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano dal testatore.

Il testamento per atto di Notaio può essere pubblico o segreto (e trova la sua disciplina rispettivamente negli artt. 603, 604 e 605 c.c.).

Delineato in termini assolutamente generali il quadro normativo vigente, si vuole adesso esaminare come è possibile predisporre forme di tutela del convivente "more uxorio" sul piano successorio.

Certamente lo strumento testamentario – nel rispetto dei diritti riservati agli eventuali legittimari – consente di poter soddisfare le aspettative legate all'apertura della successione del convivente.

Analogamente l'autonomia contrattuale potrà orientarsi verso alcune figure tipiche quali il contratto di **assicurazione sulla vita** a favore di terzo (art. 1920 c.c.).

La disciplina degli interessi derivanti dal rapporto affettivo nella previsione del decesso di uno dei partner consentirà di non ricondurre l'operazione programmata nel quadro di una donazione indiretta di cui in appresso ogni qualvolta sia possibile desumere che attraverso il contratto lo stipulante abbia inteso provvedere a specifiche esigenze collegate al mantenimento del partner beneficiario.

Sotto il profilo giurisprudenziale la Corte di Cassazione in relazione ad attribuzioni patrimoniali effettuate tra conviventi per mezzo di strumenti negoziali ha sostenuto che la convivenza more uxorio tra persone di stato libero non costituisce causa di illiceità e quindi di nullità di un contratto attributivo di diritti patrimoniali collegato a detta relazione. La convivenza infatti pur non essendo specificatamente disciplinata dalla legge, non si pone in contrasto con norme imperative, nè con l'ordine pubblico, nè con il buon costume; fatti questi che determinano ai sensi dell'art. 1343 c.c. l'illiceità della causa e di conseguenza ai sensi dell'art. 1418 c.c. la nullità del contratto.

La giurisprudenza si è spesso trovata di fronte a questioni relative ai diritti successori tra i conviventi di fatto e al **diritto di abitazione**.

Al convivente more uxorio sono stati espressamente negati dalla Corte Costituzionale i diritti successori sulla base dell'assunto secondo cui lo stesso non può essere assimilato al coniuge nei rapporti mortis causa.

La Corte Costituzionale invece ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1 della legge 392/1978 (c.d. legge sull'equo canone), nella parte in cui non prevede fra i successibili nella titolarità del contratto di locazione, in caso di morte del conduttore, il convivente more uxorio, ovvero nella parte in cui non prevede lo stesso diritto per il convivente che abbia cessato il rapporto di convivenza, quando vi sia prole naturale. La Corte, successivamente, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 nella parte in cui non prevede che, in caso di cessazione della convivenza more uxorio, al conduttore di un immobile ad uso abitativo succeda nel contratto di locazione il convivente rimasto nella detenzione dell'immobile, anche in mancanza di prole comune.

Lo scopo liberale di tutelare il convivente attraverso un suo arricchimento si può poi raggiungere mediante la via diretta del contratto di **donazione** o in altri modi indiretti, ossia avvalendosi di contratti che hanno una causa propria diversa da quella liberale che consente comunque di realizzare l'intento medesimo.

Con la donazione una parte arricchisce l'altra disponendo a favore di questa di un suo diritto senza avere nulla in cambio.

Particolarmente interessante potrebbe risultare – tra conviventi – il ricorso alla figura della donazione remuneratoria ossia fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario.

Essa è irrevocabile sia in caso d'ingratitude del donatario sia in caso di sopravvenienza di figli del donante.

Con la donazione indiretta, invece, l'intento liberale si raggiunge adottando un altro schema negoziale, caratterizzato da causa diversa (ad esempio accollandosi un debito

utilizzando lo schema del contratto a favore di terzo o – caso molto frequente – pagando con proprie risorse economiche l'acquisto di un immobile da parte del convivente.

Tuttavia anche la donazione indiretta è una liberalità. Il legislatore ha esteso ad essa – con l'art. 809 Codice Civile – alcuni degli istituti propri della donazione.

In particolare, poiché anche mediante una donazione indiretta si può ledere la quota dei legittimari, essa è soggetta ad azione di riduzione, che è lo strumento che la legge ha predisposto per i legittimari per l'ipotesi di cui le disposizioni testamentarie o le donazioni (anche indirette) abbiano ecceduto la quota di cui il testatore poteva disporre.

Si tratta di una azione volta a far valere sul bene donato (o attribuito per testamento) gli specifici diritti successori riservati dalla legge al legittimario e che nascono per effetto dell'apertura della successione.

Il convivente, non essendo legato da vincoli di parentela o affinità, gode di un **trattamento tributario** deteriore rispetto al coniuge e ai figli.

In caso di successione o donazione dovrà essere pagata la relativa imposta, che per il convivente sarà pari all'8% del valore dei beni, senza alcuna franchigia (a differenza di coniugi e figli che sono soggetti ad un'imposta del 4% con franchigia di 1.000.000 di euro ad erede), a cui si aggiungeranno per gli immobili le imposte ipotecarie-catastali nella misura del 3%.

Non sono neppure applicabili le agevolazioni per il trasferimento delle aziende familiari, individuali o collettive, che sono riservate ai trasferimenti a favore di figli e coniuge.

Resta salva la franchigia di euro 1.500.000 per gli eredi portatori di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 104/92 indipendentemente dal rapporto di parentela, come anche la possibilità di godere delle agevolazioni "prima casa" riducendo il 3% delle imposte ipotecarie-catastali a soli euro 336,00.

Particolarmente pesanti possono essere le conseguenze economiche (a parte ovviamente quelle affettive) in caso di **morte di un convivente**.

Se l'evento morte è stato provocato da terzi (per esempio omicidio o incidente stradale, etc.) si pone il problema se il convivente della vittima possa agire nei confronti dei responsabili per il **risarcimento dei danni** sia patrimoniali che non patrimoniali.

Dopo una serie di pronunce giurisprudenziali negative, negli anni '80 la giurisprudenza ha virato ritenendo, con svariate e costanti sentenze, che la morte del convivente causata da ingiusto comportamento di un terzo fa sorgere nel partner del defunto (non coniuge) diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 codice civile, a causa della sofferenza per la morte del convivente, e del danno patrimoniale, ai sensi dell'art. 2043 codice civile, per la perdita del supporto economico e dell'assistenza del partner deceduto che concreti un peggioramento della situazione economico patrimoniale.

L'analogia tra la condizione della famiglia "legale" e quella scaturita dalla convivenza, che si desume dalle motivazioni delle sentenze dei giudici, si profila come un esito di una "naturale" parificazione fra le due situazioni.

Dato per assodato quindi che il convivente ha diritto al risarcimento del danno per la morte, causata ingiustamente da terzi, del partner rimane la questione di quando possa dirsi che vi sia "unione di fatto" rilevante da un punto di vista giuridico.

E' ormai consolidato indicare quali elementi precipi di una relazione familiare di fatto:

- la condivisione della stessa abitazione (convivenza);
- la persistenza di quella comunione di vita materiale e spirituale solitamente accompagnata da rapporti affettivi e sessuali, che distingue la convivenza per un mero fine di aiuto o sostegno economico, dal rapporto familiare in senso lato

Conseguentemente, affinché venga riconosciuto in capo al partner superstite il diritto al risarcimento del danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, è necessario, secondo la costante giurisprudenza, oltre alla prova della coabitazione tra vittima e superstite, anche la dimostrazione che quella unione fosse assimilabile nei comportamenti ad un matrimonio, e cioè presentasse, di fatto, tutte le tipiche caratteristiche di un rapporto coniugale (affectio coniugalis, stabilità, fedeltà, coabitazione, collaborazione agli oneri domestici).

Infine bisogna sottolineare che l'onere della prova del rapporto di convivenza grava sul richiedente il risarcimento dei danni, che potrà avvalersi a tal fine di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legge.

I **patti di convivenza**, come si evince dalla terminologia utilizzata, sono gli accordi tra due persone che convivono sotto il medesimo tetto.

Va innanzitutto precisato che non esiste, alla data di pubblicazione di questa guida (giugno 2013), una disciplina di carattere generale che contempli i patti di convivenza; pertanto è necessario interpretare le norme di legge attualmente vigenti per comprendere quale contenuto possa essere dato in concreto a questi accordi.

Vanno distinti due diverse tipologie di interessi: quelli di natura strettamente familiare e quelli di natura patrimoniale.

Quando si parla di diritti di natura familiare possiamo pensare alla fedeltà, alla coabitazione, alla procreazione, all'uso di contraccettivi, all'inizio o alla fine della relazione, ed in genere tutte le questioni che attengono alla vita affettiva della coppia.

Questa tipologia di interessi non può essere oggetto di patti di convivenza, perché è vietato coartare la libertà del singolo convivente.

In altre parole un contratto, qual è, per l'appunto, un patto di convivenza, non può incidere sui diritti fondamentali della persona.

Così i conviventi non si potranno reciprocamente obbligare alla fedeltà, e pertanto non sarà neppure possibile prevedere un risarcimento del danno a carico del convivente infedele.

Allo stesso modo non sarà possibile accordarsi in ordine alla prole; sia nel senso di prevedere un obbligo ad avere uno o più figli, sia nel senso di escluderne la nascita.

Ecco perché non potrà essere disciplinato l'uso di contraccettivi.

Infine i conviventi non si potranno reciprocamente obbligare a tenere una determinata residenza.

Si deve evidenziare che tutti gli aspetti sopra enunciati, che attengono al profilo personale della relazione, non solo non possono essere oggetto di obblighi, ma non possono neppure essere dedotti in condizione.

Ad esempio, non solo non potrà essere previsto l'obbligo di fedeltà, ma non potrà neppure subordinarsi il diritto, ad esempio, a ricevere una prestazione patrimoniale, al rispetto della fedeltà stessa.

Va precisato che cosa diversa sono le semplici dichiarazioni relative all'inizio effettivo della convivenza, o alla fissazione di una residenza comune, che invece sono valide ed anche opportune.

Tali dichiarazioni rilevano solo come accertative di uno stato di fatto esistente, e potrebbero essere validamente usate in caso di contestazioni future, ad esempio allo scioglimento della convivenza.

I conviventi invece potranno disciplinare ampiamente gli aspetti attinenti alla loro vita di coppia qualora attinenti a profili di natura patrimoniale.

Si tratta di regolare proprio i singoli aspetti della vita concreta, a partire dall'obbligo di contribuzione al menage familiare.

Così i conviventi potranno prevedere che ognuno di essi versi su di un conto corrente cointestato una predeterminata somma mensile; o si potrà prevedere che uno dei due contribuisca attraverso il proprio lavoro domestico.

Nella predeterminazione di questo tipo di obblighi le parti potranno prevedere dei correttivi, che tengano conto di situazioni eccezionali, come potrebbe essere il licenziamento di uno dei due o una malattia sopravvenuta.

Debbono infatti riconoscersi leciti gli accordi che mirano a tutelare il convivente più debole.

Quando si parla di patti di convivenza, una delle questioni più rilevanti riguarda la disciplina degli acquisti, cioè la sorte dei beni acquistati durante la convivenza. Sia che si tratti di beni mobili, che immobili, o titoli finanziari, o altro.

Negli accordi di convivenza, invece, la disciplina degli acquisti viene affrontata in modo programmatico; cioè è possibile prevedere, già in sede di accordi, che tutti gli acquisti effettuati da uno dei due conviventi debbano considerarsi di comproprietà anche dell'altro.

Si può, cioè, realizzare una disciplina simile a quella della comunione legale tra coniugi.

La questione però merita un approfondimento.

Innanzitutto non si potrà avere una ipotesi di comunione legale, perché questa è prevista esclusivamente nell'ambito del matrimonio; ma solo un'ipotesi di comunione ordinaria.

Qual è la differenza tra comunione legale e comunione ordinaria? La più evidente e facile da comprendere è che il coniuge in comunione legale non potrà vendere la propria quota senza il consenso dell'altro coniuge, mentre nella comunione ordinaria ciascun convivente potrà vendere la propria quota indipendentemente dal consenso dell'altro.

Ma la differenza ancor più rilevante è che nella comunione legale tra coniugi l'acquisto cade in comunione in modo automatico ed è conoscibile da tutti, cosicché uno dei due coniugi non potrà vendere all'insaputa dell'altro.

Mentre nel patto di convivenza il rapporto di comunione è limitato tra le parti, perché resta un accordo "interno" alla coppia di fatto; cosicché il convivente che risulta l'unico intestatario del bene potrà venderlo all'insaputa dell'altro.

Anche al fine di risolvere questa questione concreta, il Consiglio Nazionale del Notariato ha presentato una proposta di legge con la quale dare riconoscimento normativo ai patti di convivenza, risolvendo ogni dubbio interpretativo relativo al loro ambito di applicazione, proposta che verrà illustrata ampiamente al termine della presente guida.

La questione è ritenuta di tale interesse sociale, che il Consiglio Nazionale del Notariato ha proposto di istituire a sue spese un pubblico registro cui far confluire tutti gli accordi di convivenza, in modo tale che gli accordi stessi siano conoscibili all'esterno ed ogni convivente possa fare valere il patto concluso con il partner.

Ma il contenuto dei patti di convivenza può essere ben più ampio; si pensi anche solo al diritto/dovere di assistenza, o al diritto/dovere di mantenimento, al diritto/dovere di educare i propri figli.

Ad esempio, negli accordi potrebbe essere inserita la previsione che in caso di malattia, che comporti la temporanea incapacità d'intendere e di volere di uno dei due conviventi, le decisioni di ordine sanitario vengano legittimamente prese dall'altro.

In tale evenienza il medico sarebbe in grado di conoscere l'esistenza di tale accordo solo se vi fosse un pubblico registro, facilmente consultabile.

Ognuno di questi aspetti può essere disciplinato di volta in volta con un contratto specifico; ma con gli accordi di convivenza le questioni possono essere disciplinate in modo unitario e programmatico.

Infine può essere opportuno che le parti prevedano le conseguenze patrimoniali in caso di cessazione del rapporto.

Al fine di poter formalmente far constare la cessazione del rapporto potrebbe essere anche opportuno prevedere che uno dei due dia comunicazione all'altro della fine della convivenza, in modo tale da poter avere un dato certo e formale da cui far discendere tutta una serie di conseguenze giuridiche, che saranno state precedentemente disciplinate.

Un esempio tra tutti: in caso di separazione a chi spetta il diritto di continuare ad abitare nella casa che fino a poco prima era comune? Oltre a prevedere a chi dei due spetti il diritto di abitarvi, si potrebbero prevedere dei correttivi, quali la previsione di un periodo di tempo entro il quale è possibile continuare ad abitare nella casa comune, fintantoché non sia stato possibile trovare un nuovo alloggio.

In conclusione, va evidenziato che i patti di convivenza non possono essere standardizzati in un formulario, ma devono tenere conto delle concrete esigenze della coppia, dei bisogni concreti, degli assetti patrimoniali e reddituali delle parti, delle esigenze concrete del singolo.

Ecco perché i patti possono essere definiti come la regola del caso concreto; utili, forse in futuro indispensabili, a condizione che tengano conto delle esigenze concrete.

Ultima considerazione: la forma.

La legge non richiede una forma particolare, salvo la forma scritta per determinare previsioni (soprattutto legate a immobili).

Il consiglio è quello di concludere gli accordi con atto notarile, che evita ogni contestazione in ordine alla libertà del consenso, e costituisce titolo esecutivo; cioè in caso di inadempimento sarà possibile ottenere un adempimento coattivo.

Spesso il dubbio del convivente è quello di costituire diritti in favore del partner con il timore poi che la relazione sentimentale si interrompa e che si sia costretti a mantenere beneficiari soggetti nei confronti dei quali non si prova più alcun legame. Indichiamo qui di seguito alcuni rimedi nel caso in cui si decida di **revocare o modificare le proprie disposizioni**.

Nel caso in cui si sia disposto a favore del convivente con **testamento** è sempre possibile cambiare idea, in quanto il testamento, essendo destinato ad avere effetti solo dopo la morte del testatore, è espressamente definito dal Legislatore un atto revocabile (Art.587 c.c.)

E' possibile sia una revoca espressa che una revoca tacita.

La revoca espressa può attuarsi mediante un nuovo testamento o con un atto ricevuto dal Notaio.

La revoca tacita può attuarsi:

- con un nuovo testamento che contenga disposizioni incompatibili con il precedente;
- distruggendo il testamento olografo;
- ritirando il testamento segreto;
- vendendo il bene legato.

In materia testamentaria la regola generale è che il testamento posteriore (anche in assenza di revoca espressa) revoca il precedente, salvo che per le disposizioni che possono avere contemporanea esecuzione.

La stessa efficacia è riconosciuta sia al testamento pubblico che a quello olografo, ma data la complessità della materia ed anche al fine di evitare dubbi interpretativi in sede di esecuzione delle disposizioni testamentarie è consigliabile rivolgersi ad un Notaio per una guida tecnica nella redazione del testamento

E' possibile modificare il **beneficiario della polizza vita** attraverso una comunicazione alla compagnia di assicurazione, oppure includendo una dichiarazione esplicita in tal senso all'interno del proprio testamento che comunque è sempre revocabile o modificabile con successivo testamento sia in forma pubblica che olografa. Per effettuare la modifica del beneficiario è ovviamente necessario che la polizza sia ancora in corso di validità, ovvero che non sia già scaduta. La comunicazione di modifica, in entrambi i casi ipotizzati, deve essere formulata indicando il numero di contratto e i riferimenti della compagnia assicuratrice e deve essere precisato in maniera dettagliata, con tutti i dati personali identificativi della persona, incluso il codice fiscale, il beneficiario.

E' opportuno precisare che il diritto acquistato dal beneficiario resta comunque estraneo al fenomeno successorio, anche se la designazione sia contenuta in un testamento, dal momento che esso non fa parte del patrimonio del defunto, ma spetta direttamente al beneficiario dell'assicurazione " iure proprio", con la conseguenza che non si verifica alcuna situazione di conflitto con eventuali eredi legittimi o legittimari del defunto, nè il relativo importo va inserito in denuncia di successione.

La **designazione dell'amministratore di sostegno** è chiaramente condizionata alla persistente volontà del designante, basata sulla fiducia derivante dal rapporto affettivo, che può in ogni momento modificare i propri intenti ed indicare altra persona, oppure non designare più alcuno. E' possibile modificare o revocare indicazione dell'amministratore di sostegno con un atto notarile, come si è fatto per la sua designazione.

LA PROPOSTA DEL NOTARIATO

Il Consiglio Nazionale del Notariato, forte dell'esperienza sul campo e della quotidiana vicinanza ai cittadini attraverso il contatto dei notai con le persone che si rivolgono loro con problemi ed istanze non teoriche ma concretamente calate nella realtà della vita comune, ha presentato alle forze politiche un progetto per una nuova legge che regolamenti in maniera organica i patti di convivenza.

La proposta del notariato non suggerisce l'allargamento «*sic et simpliciter*» del concetto di famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna ad altre forme di convivenza e si muove nell'ambito dell'articolo 2 della Costituzione, istituendo il «patto di convivenza» quale soluzione privatistica a cui chiunque può liberamente ricorrere per pianificare consapevolmente la propria sfera personale di interessi.

Il patto non è limitato alle convivenze more uxorio, ma si può adattare a qualsiasi tipo di convivenza, tra parenti o tra amici, dello stesso o di diverso sesso, indipendentemente da un legame di tipo pseudo matrimoniale.

Il punto centrale della disciplina è quindi un contratto, contratto che ha per oggetto la disciplina dei rapporti patrimoniali relativi ad una vita in comune, e non il riconoscimento automatico di diritti e doveri derivanti da una situazione di fatto, quale è la semplice convivenza. Si vuole riconoscere quindi la libertà di autodeterminazione della volontà delle parti perché non si ritiene corretta l'imposizione dall'alto di un modello organizzativo di convivenza a chi, avendo ripudiato l'idea del matrimonio, desidera soltanto convivere, senza farne derivare necessariamente ed *ipso iure* diritti e obblighi. Ai fini della conoscibilità si prevede anche l'istituzione di un Registro Unico nazionale dei patti di convivenza.

Nel contratto ipotizzato dal notariato le parti potrebbero disciplinare (perché non sono diritti che scattano automaticamente con il patto): le modalità di contribuzione alla necessità della vita in comune; la messa in comunione ordinaria dei beni acquistati a titolo oneroso anche da uno solo dei conviventi; i diritti e obblighi di natura patrimoniale a favore dei contraenti allo scioglimento del patto di convivenza; la possibilità di convenire attraverso lo stesso patto di superare il divieto di patti successori, disponendo a favore del convivente nei limiti della quota di patrimonio disponibile. Inoltre possono essere previsti diritti e doveri di assistenza, informazione e misure di carattere sanitario e penitenziario.

L'atto deve essere stipulato per iscritto a pena di nullità.

Ai fini dell'opponibilità ai terzi, l'atto dovrà essere redatto in forma pubblica o autenticato da un notaio, che provvederà alla sua trascrizione nel Registro unico nazionale dei patti di convivenza istituito a cura del Consiglio Nazionale del Notariato e a tutti gli adempimenti connessi.

ARTICOLATO

Articolo 1

Patto di convivenza

1. Al titolo III del libro quarto del codice civile, dopo il capo XXVI è aggiunto, in fine, il seguente:

“Capo XXVI- bis

Del Patto di Convivenza

1986-*bis* - Nozione

Il patto di convivenza è il contratto con il quale due persone disciplinano i reciproci rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune e alla sua cessazione.

1986-*ter* – Forma e pubblicità

Il patto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento devono risultare da atto scritto a pena di nullità.

Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato le sottoscrizioni deve provvedere, entro i successivi dieci giorni, a trascrivere l'atto nel Registro nazionale dei patti di convivenza di cui all'articolo 1986-*quater* e a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e successive modificazioni.

Qualora il notaio che riceve o che autentica l'atto contenente le modifiche o la dichiarazione di cessazione della convivenza sia diverso da quello che ha rogato il contratto,

deve anche nello stesso termine notificarlo, nelle forme idonee ad assicurare la prova dell'avvenuta ricezione, al primo notaio. Questi lo annota a margine dell'originale da lui custodito, a norma dell'articolo 59 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

1986-*quater* – Registro nazionale dei patti di convivenza.

È istituito il Registro nazionale dei patti di convivenza al quale si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel capo I del titolo I del libro sesto.

Chiunque vi abbia interesse ha diritto di ottenere dal Registro nazionale, con il pagamento dei soli diritti di segreteria, il rilascio di un'attestazione relativa alla sussistenza di un patto di convivenza

1986-*quinquies*- Nullità-

– Il patto di convivenza è nullo:

- 1) se uno dei contraenti è vincolato da precedente matrimonio per il quale non sia stata pronunciata separazione giudiziale o sia stata omologata separazione consensuale;
- 2) se una delle parti sia vincolata da un altro patto di convivenza trascritto;
- 3) se tra i contraenti vi sia un vincolo di parentela in linea retta o collaterale entro il secondo grado o vi sia un rapporto di adozione o di affiliazione o siano entrambi figli adottivi della stessa persona.

Al notaio che riceve o che autentica un patto di convivenza nullo esclusivamente per i motivi di cui al primo comma si applicano le disposizioni dell'articolo 28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni.

1986-*sexies*- Diritti Patrimoniali-

Le parti possono stabilire nel contratto:

- 1) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, anche in riferimento ai termini, alle modalità e all'entità delle rispettive contribuzioni;
- 2) che i beni acquistati a titolo oneroso anche da uno dei conviventi successivamente alla stipula del patto siano soggetti al regime della comunione ordinaria regolata dagli articoli 1100 e seguenti;

3) i diritti e le obbligazioni di natura patrimoniale derivanti per ciascuno dei contraenti dalla cessazione del rapporto di convivenza per cause diverse dalla morte;
4) che in deroga al divieto di cui all'articolo 458 e nel rispetto dei diritti dei legittimari, in caso di morte di uno dei contraenti dopo oltre nove anni dalla stipula del patto

spetti al superstite una quota di eredità non superiore alla quota disponibile.

In assenza di legittimari, la quota attribuibile pattiziamente può arrivare fino a un terzo dell'eredità.

1986–*septies*- Diritti di assistenza

Il patto di convivenza può prevedere che ai contraenti siano assicurati i diritti e i doveri in materia di assistenza, informazione e misure di carattere sanitario e penitenziario.

Può prevedere altresì che in presenza di uno stato sopravvenuto di incapacità di intendere e di volere anche temporaneo, fatte salve le norme in materia di misura di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia di cui al libro primo, titolo XII, capo I, tutte le decisioni relative allo stato di salute e in generale di carattere sanitario, ivi comprese quelle concernenti la donazione degli organi, il trattamento del corpo e i funerali, siano adottate, nei limiti delle disposizioni vigenti, dal convivente.

In assenza di ascendenti o discendenti diretti, tutte le decisioni di cui al primo comma sono comunque adottate dal convivente.

1986–*octies*- Risoluzione del patto di convivenza-

Il patto di convivenza si risolve per:

- 1) accordo delle parti;
- 2) recesso unilaterale;
- 3) matrimonio di uno dei contraenti;
- 4) morte di uno dei contraenti;
- 5) mancanza di effettiva convivenza per oltre tre anni;
- 6) sopravvenuto matrimonio tra i contraenti.

La concorde volontà di risoluzione e il recesso unilaterale devono risultare da atto scritto, ai sensi dell'articolo 1986-ter.

Nel caso di recesso unilaterale da un patto trascritto, il notaio che riceve o che autentica l'atto è tenuto, oltre che agli adempimenti di cui all'articolo 1986-ter, commi secondo e terzo, a notificarne copia all'altro contraente all'indirizzo indicato dal recedente o risultante dal contratto.

Nel caso di cui al numero 3) del primo comma, il contraente che ha contratto matrimonio deve notificare all'altro contraente e, se l'atto è stato redatto in forma pubblica o

autenticato ai sensi dell'articolo 1986-ter, secondo comma, anche al notaio che ha ricevuto o

che ha autenticato il contratto, l'estratto dell'atto di matrimonio.

Nel caso di cui al numero 4) del primo comma, il contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al notaio l'estratto dell'atto di morte.

Il notaio provvede ad annotare a margine del contratto originale l'avvenuta risoluzione del patto e a trascriverla nel Registro nazionale dei patti di convivenza e all'anagrafe del comune di residenza.

Nel caso di cui al numero 5) del primo comma, chiunque vi abbia interesse può promuovere un giudizio di accertamento della mancanza di effettiva convivenza, anche ai fini della trascrizione della risoluzione nel Registro nazionale dei patti di convivenza e all'anagrafe del comune di residenza.

Gli effetti della risoluzione si producono per le parti dalla data della stipula dell'atto pubblico o di autentica della scrittura privata contenente lo scioglimento consensuale,

ovvero dalla data del matrimonio o del decesso di uno dei contraenti e, in ogni caso, dalla data della legale conoscenza da parte dell'altro contraente dell'atto di recesso.

Nel caso di cui al numero 6) del primo comma, se il patto è stato trascritto, i contraenti devono notificare al notaio che ha redatto o che ha autenticato l'atto l'avvenuta risoluzione del contratto, ai fini degli adempimenti di cui al sesto comma.

Qualora il patto di convivenza sia stato trascritto e il notaio che ha rogato o che ha autenticato l'atto sia cessato dalle sue funzioni nel distretto, le notifiche di cui al presente articolo devono essere effettuate all'archivio notarile distrettuale depositario dei relativi atti. Il conservatore dell'archivio provvede all'annotazione a margine dell'atto e alla trascrizione della modifica o dello scioglimento nel Registro nazionale dei patti di convivenza e all'anagrafe del comune di residenza».

2. All'articolo 458 del codice civile, dopo le parole: «dagli articoli 768-bis e seguenti,» sono inserite le seguenti: «nonché dall'articolo 1986-sexies, primo comma, numero 4,».

3. Il Governo provvede ad emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia, un regolamento recante le modalità

di attuazione e di funzionamento del Registro nazionale informatico dei patti di convivenza istituito ai sensi dell'articolo 1986-quater del codice civile, introdotto dal comma 1 del presente articolo, a cura del Consiglio nazionale del notariato, nel rispetto dei principi generali in materia di pubblicità legale degli atti.

Articolo 2

Diritti nell'attività di impresa

1. Al libro primo, titolo VI, capo VI, sezione VI, del codice civile, dopo l'articolo 230-bis è aggiunto, in fine, il seguente:

«art. 230-ter. – (Diritti del convivente).

– Al convivente che da almeno cinque anni abbia stipulato un patto di convivenza e presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta, salvo diversa disposizione contenuta nel patto, una partecipazione agli utili commisurata al lavoro prestato.

Il diritto non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato».

Articolo 3

Successione nel contratto di locazione dell'alloggio

1. Al primo comma dell'articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, le parole: «ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi» sono sostituite dalle seguenti:

«i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi ed il convivente che abbia sottoscritto un contratto di convivenza da almeno cinque anni e vi abbia stabilmente convissuto».

Articolo 4

Agevolazioni

1. Gli atti contenenti il patto di convivenza di cui al libro quarto, titolo III, capo XXVI-bis, del codice civile, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, le sue modifiche e la sua risoluzione, anche con divisione di beni comuni, sono soggetti all'imposta fissa di registro.

2. Per la stipula dell'atto o per l'autentica della scrittura privata costitutivi o modificativi del patto di convivenza spetta al notaio l'onorario in misura fissa minima, calcolato secondo le procedure previste dalla legge 5 marzo 1973, n. 41.

3. I beni ereditari devoluti, per patto o per testamento, al convivente superstite sono

soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, comma 48, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, nella misura del 5 per cento del loro valore complessivo netto eccedente i 500.000 euro.

Articolo 5

Norme applicabili

1. Al patto di convivenza di cui al libro quarto, titolo III, capo XXVI-bis, del codice civile, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si applicano i principi generali, le norme contenute nel libro quarto, titolo II, del citato codice civile e le disposizioni delle leggi speciali in materia contrattuale, in quanto compatibili.

2. Dopo l'articolo 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è inserito il seguente:

«art. 30-bis. – (Patti di convivenza). –

1. Ai patti di convivenza disciplinati dal libro quarto, titolo III, capo XXVI-bis, del codice civile, si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo di registrazione della convivenza.

2. Ai patti di convivenza tra cittadini italiani oppure ai quali partecipa un cittadino italiano, ovunque siano stati celebrati, si applicano le disposizioni della legge italiana vigenti in materia.

3. Sono fatte salve le norme nazionali, internazionali e comunitarie che regolano il caso di cittadinanza plurima».

Articolo 6

Copertura Finanziaria

1. All'onere di.....di euro annui a decorrere dall'anno derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante....

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CONCLUSIONE

Speriamo con questa piccola guida di aver dato un aiuto concreto a chi convive.

La guida non ha l'ambizione di coprire tutti i settori della vita comune, né quella di risolvere tutte le questioni. Vuole solo informare con semplicità i cittadini dei diritti astrattamente applicabili alle loro famiglie.

Essere informati vuol dire essere più forti e consapevoli.

Per avere un consiglio concreto per la propria specifica situazione sarà sempre necessario rivolgersi ad un professionista, che con preparazione ed esperienza potrà guidare i cittadini nelle scelte più idonee.

Questo Quaderno della Collana Temi Contemporanei è stata curata da:

Rosaria Bono, Renato Carraffa, Laretta Casadei, Gabriella De Bellis, Carmelo Di Marco
Carlo Saverio Fossati, Giovanni Liotta, Emanuela Lo Buono, Roberto Montali, Stefano Poeta, Luca Sioni

ROMA 2 Luglio 2013